



**AVVISO 1/23
POLITICHE ATTIVE**

Testo aggiornato al Punto 7

FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA
FORMAZIONE CONTINUA DEL TERZIARIO **FOR.TE.**

Promozione di interventi formativi nel quadro delle politiche attive del Lavoro

1. Premessa e obiettivi del Fondo

For.Te. è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario, costituito da Confcommercio, Confetra, CGIL, CISL e UIL, autorizzato con D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31.10.2002, per promuovere la formazione continua dei quadri, impiegati ed operai delle imprese aderenti. Opera nel rispetto delle proprie disposizioni statutarie e regolamentari ed in conformità con quanto previsto dall'Art. 118 comma 2 della Legge 388/2000, così come modificato dal D.Lgs. n. 150/2015, dall'Art. 48 della Legge 289/2002 e dall'Art. 19 della Legge 2/2009, nonché dall'Art. 12 della Legge n. 241/1990.

Per il funzionamento degli Avvisi emanati, il Consiglio di Amministrazione dispone del "Conto Generale", costituito dalle risorse che affluiscono annualmente dai versamenti delle aziende aderenti, al netto:

- di una quota di risorse destinata alle spese di funzionamento del Fondo e delle risorse accantonate sui Conti individuali e di gruppo, attivati dalle aziende;
- dell'aggio INPS;
- del prelievo alla fonte dall'INPS, ai sensi dell'Art. 1 comma 722 della Legge 190/2014 (Legge Stabilità 2015).

Attraverso il presente Avviso, For.Te. intende promuovere, per rispondere all'obiettivo di occupabilità e di adattabilità, nonché alla crescita della capacità competitiva delle imprese, la formazione di lavoratori disoccupati e inoccupati, per il loro inserimento al termine dei percorsi erogati.

I Piani formativi devono essere stati condivisi con accordi sottoscritti, nel rispetto di quanto previsto nel "Protocollo d'intesa per la condivisione dei piani formativi a valere sul Fondo For.Te." sottoscritto da Confcommercio, Confetra, CGIL, CISL e UIL in data 22 giugno 2020 e pubblicato sul sito istituzionale www.fondoforte.it, nella sezione Avvisi attivi.

L'accordo dovrà recare in allegato, oltre a quanto previsto dal citato Protocollo:

- imprese coinvolte;
- partecipanti e loro caratteristiche professionali;
- fabbisogni di personale in termini di destinatari e competenze ricercate per singola azienda.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di integrare il presente Avviso, anche successivamente alla pubblicazione dello stesso.

2. Piani finanziabili dal presente Avviso

Il presente Avviso è rivolto a tutte le aziende aderenti, indipendentemente dal Comparto di riferimento.

Nei successivi punti vengono definite le modalità e le procedure di presentazione e di finanziamento dei Piani formativi. Le Aziende Beneficarie devono risultare aderenti a For.Te. per tutta la durata del Piano, fino alla conclusione della rendicontazione dei Piani finanziati.

I Piani formativi devono essere di tipologia Aziendale, finalizzati a soddisfare esigenze espresse da singole aziende, Gruppi di impresa, Consorzi di imprese e da imprese costituite in ATI/ATS.

Solo nel caso di imprese multi-localizzate, il Piano può coinvolgere più Regioni.

Per il dettaglio dei Soggetti Presentatori, si rinvia al successivo punto 8.1.

3. Struttura dei Piani formativi e azioni finanziabili

Un Piano formativo si identifica in un progetto organico dove siano previste una serie di attività tra loro coerentemente integrate e complementari:

- *Attività preparatorie, di accompagnamento e misure trasversali.* Tali attività possono riguardare: analisi della domanda; diagnosi e rilevazione dei fabbisogni dell'azienda e/o del territorio.
- *Attività non formative:* progettazione di dettaglio; coordinamento ed amministrazione del Piano; individuazione e screening dei partecipanti; monitoraggio e valutazione delle attività e delle azioni del Piano.
- *Attività di erogazione della formazione in forma individuale e/o collettiva:* realizzata sulla base dei contenuti, modalità, metodologie indicati nel Piano presentato al Fondo. Sono comprese le attività di valutazione e bilancio delle competenze, in ingresso ed al termine dei percorsi formativi, nonché le attività di verifica finalizzate al rilascio del digital badge previsto dall'applicativo di For.Te., per l'attestazione/certificazione degli apprendimenti acquisiti.

Le modalità di erogazione della formazione, ammissibili, sono:

- Aula - Sessioni di formazione in ambiente strutturato (interno o esterno all'impresa);
- Action learning - Sessioni di apprendimento programmate centrate sui processi di lavoro;
- FAD - Attività di formazione a distanza on line (sincrona) o di formazione assistita (asincrona);
- Training on the job - Attività formative pianificate e organizzate per favorire l'acquisizione di

competenze operative sul luogo di lavoro, insegnando ad utilizzare gli strumenti di lavoro tramite esperienza pratica, laboratori, etc.;

- Coaching - Attività formative realizzate, con il supporto di un coach, per sviluppare ed ottimizzare le competenze e le caratteristiche personali necessarie a mettere in atto una performance efficace, in relazione agli obiettivi assegnati al soggetto in formazione.

In ogni Piano sono ammesse più modalità di erogazione della formazione, anche nel medesimo modulo.

La formazione erogata a distanza, in modalità sincrona o asincrona, deve essere supportata da un sistema informatico che effettui il tracciamento delle attività svolte, degli esiti delle verifiche e consenta la stampa dei relativi rapporti.

Il numero minimo dei partecipanti alla singola edizione di un modulo formativo, nel caso in cui sia stata prevista l'erogazione in forma "collettiva", è di 4 (quattro) partecipanti. Ai fini della validità dell'intervento e, quindi, dell'ammissibilità dei relativi costi, è necessario che almeno 3 (tre) partecipanti abbiano frequentato il 70% delle ore programmate.

In tutti i casi, si tratti di modalità individuale o collettiva, ai fini dell'ammissibilità dei relativi costi è necessario che il singolo partecipante abbia frequentato almeno il 70% delle ore programmate a livello di edizione del singolo modulo.

4. Finalità e ambito di intervento

Le azioni formative ammesse a finanziamento (contenute nei progetti, parti integranti del Piano formativo) devono essere finalizzate alla qualificazione/riqualificazione e/o all'aggiornamento delle competenze, beneficiata da aziende che in risposta al fabbisogno di figure professionali, procedano a formare disoccupati e/o inoccupati ai fini di una successiva assunzione.

4.1 Tematiche formative

Le azioni formative devono far riferimento alle aree tematiche individuate di concerto con il Ministero del Lavoro, il cui elenco è riportato nella "Guida alla presentazione dei Piani formativi 2022", parte integrante del presente Avviso.

É esclusa la formazione obbligatoria ai sensi dell'Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).

5. Risorse stanziare

Allo scopo di sostenere le azioni previste dai Piani Formativi finanziabili attraverso il presente Avviso, sono stanziare risorse complessive pari a **€ 10.000.000,00 (diecimilioni/00)**.

6. Scadenza per la presentazione dei Piani formativi

La presentazione è a sportello. I Soggetti Presentatori possono far pervenire i Piani a For.Te. dal 2 maggio 2023 fino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre le ore 18:00 del 30 novembre 2023.

La trasmissione del Piano e di ogni altro atto e documento allo stesso associato dovrà avvenire esclusivamente attraverso l'applicativo informatico (di seguito anche "Piattaforma") messo a disposizione dal Fondo.

La trasmissione e/o consegna del Piano e degli atti e documenti allo stesso associati con modalità diverse (ad es.: modalità cartacea, via PEC, od altri mezzi), comporterà l'automatica esclusione del Piano dalla procedura.

Il finanziamento viene accordato ai Piani formativi risultati idonei sulla base della verifica di ammissibilità e valutazione di cui al successivo punto 14, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione.

Per la determinazione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande faranno fede esclusivamente la data, l'ora (con minuti e secondi) rilevati dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore della casella di posta elettronica ricevente di For.Te.

For.Te. informerà, attraverso il proprio sito istituzionale www.fondoforte.it, i provvedimenti di proroga o di chiusura anticipata dei termini.

7. Aziende Beneficarie e destinatari finali

Ciascuna azienda può beneficiare di un solo finanziamento nell'ambito del presente Avviso.

Per partecipare all'Avviso le Aziende Beneficarie devono aver già aderito a For.Te.; tuttavia, qualora l'adesione sia stata espressa nei 3 (tre) mesi antecedenti la data di presentazione del Piano, l'Azienda Beneficiaria potrà partecipare all'Avviso, purché l'adesione risulti al Fondo al massimo entro la data di avvio delle attività formative indicata nella Dichiarazione di Avvio Attività (DAA). La partecipazione è comunque subordinata all'esito delle ulteriori verifiche previste dal Fondo, che includono quelle condotte sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (di seguito anche "RNA") per le aziende che abbiano optato per il regime "de Minimis" (Regolamento UE n. 1407/2013).

Sono destinatari della formazione, alle condizioni previste dal presente Avviso, i soggetti disoccupati e inoccupati, con l'obiettivo del loro inserimento nelle aziende. **Possano partecipare alla formazione anche i lavoratori assunti nei 6 mesi antecedenti la formazione, che:**

- al momento della loro assunzione risultavano disoccupati o inoccupati. Per entrambe le circostanze, dovrà essere prodotta al Fondo idonea documentazione (DID), presentata al Centro dell'impiego nel momento in cui il soggetto si trovava nella condizione dichiarata;

- in precedenza prestavano servizio alle dipendenze di un'impresa appaltatrice e che vengano assunti dall'impresa appaltante nell'ambito dei processi di internalizzazione, nel rispetto delle procedure eventualmente previste dalla contrattazione collettiva. Ad evidenza della procedura dovrà essere fornita al Fondo idonea documentazione.

8. Presentatori ed Attuatori

Il Piano formativo può essere presentato ed attuato dai soggetti indicati ai successivi Punti.

Le imprese titolari di Conto Individuale Aziendale o di Gruppo o, comunque, coinvolte in questi ultimi, possono partecipare all'Avviso, apportando proprie risorse dal Conto. Il contributo a valere sulle risorse stanziato di cui al precedente Punto 5, può costituire al massimo il 10% calcolato sul totale del finanziamento richiesto.

All'atto della presentazione del Piano, le aziende titolari di CIA e di CdG, nonché per questi ultimi le aziende componenti il Conto di Gruppo e coinvolte quali beneficiarie nel Piano, devono allegare apposita autorizzazione al Fondo, finalizzata all'addebito della suddetta quota sul Conto di cui è titolare/componente.

In sede di ammissibilità il Fondo procede alla verifica delle effettive disponibilità delle risorse che ogni azienda beneficiaria indicata nel Piano, dichiara di apportare.

Il Piano formativo può essere presentato ed attuato dai Soggetti indicati ai successivi Punti.

8.1 Requisiti dei Soggetti Presentatori

Possono presentare i Piani le aziende aderenti, la cui adesione sia già stata effettuata, anche se non comunicata dall'INPS al Fondo, entro la data di presentazione del Piano, fatto salvo quanto specificato al secondo paragrafo del Punto 7.1;

In particolare, possono presentare Piani:

- a) Datori di lavoro;
- b) Consorti di imprese, costituiti ai sensi dell'Art. 2602 del Codice Civile, per le imprese consorziate;
- c) Gruppi di imprese: la Capogruppo per l'intero Gruppo ovvero per una delle società costituenti il Gruppo;
- d) ATI o ATS, da costituire al massimo tra 10(dieci) imprese/datori di lavoro, non vincolati da legami societari. Il soggetto capofila dovrà essere individuato all'interno dell'ATI/ATS.

8.2 Requisiti dei Soggetti Attuatori (erogatori della formazione)

Possono attuare i Piani formativi:

- a) Strutture interne alle aziende, ove esistenti ai sensi di quanto previsto dalla circolare ANPAL n.1 del 10/04/2018;
- b) Enti Formativi compresi nell'elenco dei Soggetti qualificati da For.Te.

In uno stesso Piano possono risultare erogatori della formazione entrambi i soggetti indicati alle lettere a) e b), nel limite di un soggetto per lettera, senza la necessità di costituirsi in ATI/ATS, purché nel formulario di candidatura vengano indicati entrambi.

È in ogni caso esclusa la possibilità di inserire ulteriori Soggetti Attuatori dopo la presentazione e l'approvazione del Piano formativo.

8.3 Soggetti Attuatori – Regole generali

Tutti i Soggetti Attuatori vengono delegati dalle Aziende Beneficiarie attraverso l'Allegato B (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), quali partner di progetto per la realizzazione di attività indicate nel formulario di presentazione del Piano formativo.

E' esclusa la possibilità di inserire ulteriori Soggetti Attuatori dopo la presentazione e l'approvazione del Piano formativo, fatto salvo il ricorso alla deroga al divieto di delega, nei limiti di quanto previsto al successivo Punto 10 lettera b).

Attività previste nel Piano formativo possono essere svolte anche da consorziati e associati qualora il soggetto proponente sia il consorzio o l'associazione di appartenenza. Viene altresì considerato partner l'impresa controllata, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, dal soggetto proponente.

Il Soggetto Presentatore del Piano è obbligato ad indicare in sede progettuale le imprese controllate alle quali intende affidare parti dell'attività progettuale, dando dimostrazione, su richiesta degli Organi di controllo, dell'effettiva esistenza del controllo.

Ne consegue che nell'ambito del Piano ed in relazione al finanziamento concesso da For.Te. finalizzato alla realizzazione dello stesso:

- a) il rapporto tra tali Soggetti non è configurabile come delega a terzi ed è assimilabile ad un mandato senza rappresentanza. Il Soggetto Presentatore rimane comunque unico interlocutore responsabile nei confronti dell'Amministrazione finanziatrice;
- b) in quanto partecipanti diretti all'attività, oltre al Presentatore, anche Beneficiari, Attuatore, partner, consociati, associati ed imprese controllate operano nella logica delle Unità di Costo Standard (UCS), senza possibilità di rincaro.

In caso di ATI/ATS, il soggetto capofila è l'interlocutore diretto del Fondo, responsabile nei confronti dell'Amministrazione finanziatrice del finanziamento accordato, in via solidale con gli altri componenti l'Associazione Temporanea. For.Te., in ogni caso, rimane soggetto terzo e quindi estraneo ai rapporti giuridici instaurati tra i diversi soggetti coinvolti.

9. Durata delle azioni e finanziamenti

La durata massima di un Piano è di **7 mesi**, dalla data di ricevimento della notifica di finanziamento da parte di For.Te.

Le attività formative devono essere avviate entro al massimo 1 mese dalla notifica stessa e concluse, con la trasmissione della DTA attraverso la Piattaforma del Fondo, entro 6 mesi dall'avvio delle stesse. Dalla comunicazione di fine attività, ai sensi dell'Art. 6, comma 9 del Regolamento del Fondo, decorrono 60 (sessanta) giorni per la presentazione del rendiconto finale, nel rispetto del Piano finanziario presentato, dei criteri di ammissibilità e delle regole previste dal "Vademecum di gestione e di rendicontazione dei Piani formativi 2022" (di seguito anche "Vademecum 2022").

Ciò premesso, ai fini delle attività di controllo esercitate dal Fondo, viene considerata la durata in mesi indicata nel formulario di candidatura e le date di inizio e fine delle attività indicate nella DAA (Dichiarazione di Avvio Attività), fatta salva la conclusione anticipata delle attività.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo può autorizzare in casi eccezionali proroghe del termine delle attività indicato nella DAA e della rendicontazione, di breve durata, solo dietro esplicita e giustificata richiesta da parte del Soggetto Presentatore.

Tutte le richieste di proroga dovranno essere redatte su carta intestata, firmate dal legale rappresentante del soggetto presentatore, recare la data, indirizzate al Consiglio di Amministrazione del Fondo e trasmesse esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: direzione@pec.fondoforte.it

9.1 Finanziamenti – Importi massimi

Il finanziamento massimo, è calcolato secondo la seguente tabella:

Classi dimensionali (numero dipendenti)	Valore massimo del Finanziamento
1 – 25	20.000,00
26 – 50	40.000,00
51 – 100	60.000,00
101 – 149	80.000,00
150 -249	100.000,00

Per quanto riguarda i Conti individuali e di Gruppo, l'importo è determinato dal Presentatore sulla base delle risorse disponibili sui Conti, fermo restando il contributo richiedibile a valere sullo stanziamento dell'Avviso, nella misura massima del 10% calcolato sul valore complessivo del finanziamento richiesto e comunque non oltre l'importo versato annualmente attraverso l'Uniemens. Nel caso dei Conti di Gruppo, il finanziamento complessivo richiesto deve far riferimento alle risorse disponibili delle singole aziende costituenti il Conto.

Per quanto attiene i Piani candidati da ATI/ATS, Consorzi, Gruppi, Reti di impresa, il finanziamento richiesto non potrà superare la somma dei finanziamenti massimi per azienda beneficiaria indicati nella Tabella sopra riportata. In ogni caso, il finanziamento non potrà superare i 100.000,00 (centomila/00) euro.

Per la determinazione della classe dimensionale dell'azienda sarà preso in considerazione il numero dei dipendenti per i quali l'azienda versa il contributo dello 0,30% a For.Te. al momento della presentazione del Piano formativo.

Le aziende sono comunque tenute a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato B), nella quale deve essere indicato il numero dei dipendenti che sarà, in ogni caso, confrontato dall'applicativo con quanto risulta dai dati forniti dall'INPS disponibili.

In caso di discordanza tra il dato relativo al personale riportato nella suddetta dichiarazione sostitutiva e il dato inserito nel formulario, il Fondo terrà conto del dato dichiarato.

Le dichiarazioni rese dalle aziende sul numero dei dipendenti, laddove non coincidenti con quelli in possesso del Fondo sulla base dei dati forniti dall'INPS, possono essere oggetto di puntuale verifica da parte del Fondo nell'ambito dei controlli previsti dal "Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo", approvato dall'ANPAL e pubblicato sul sito istituzionale del Fondo.

10. Costi ammissibili

I costi ammissibili nel preventivo finanziario e nel rendiconto di ciascun Piano comprendono le seguenti spese, articolate in Macrovoce e dettagliate nel "Vademecum 2022" reperibile sul sito istituzionale, nella pagina dedicata all'Avviso, e nell'Area Riservata.

- a) **Accompagnamento (azioni propedeutiche, misure trasversali):** ideazione e progettazione, analisi dei fabbisogni e selezione dei partecipanti, sistema di monitoraggio e valutazione. I costi relativi alla voce "Ideazione e progettazione" saranno riconosciuti dal Fondo in rapporto al finanziamento richiesto, nella misura specificata nel "Vademecum 2022".
- b) **Attività formativa:** costi relativi alle docenze, coordinamento, tutoraggio e relative spese di viaggio, di vitto e di alloggio; materiale didattico e di consumo; aule ed attrezzature didattiche, anche per la FaD; verifiche intermedie e finali degli apprendimenti; materiali, forniture e servizi direttamente connessi all'erogazione della formazione, rapportati alla quota di effettivo utilizzo nel Piano; spese inerenti alle attività di orientamento, bilancio e attestazione delle competenze.
- c) **Costi relativi ai partecipanti:** i costi di cui alla **Macrovoce 3**, concorrono alla quota di cofinanziamento delle imprese al Piano formativo, se dovuta in base al regime di aiuti di Stato prescelto e comprendono la retribuzione partecipanti e ed eventuali spese di viaggio, vitto e

alloggio dei soggetti in formazione, se già assunti dall'azienda antecedentemente alla formazione e nei termini previsti dal presente Avviso. Nel caso di soggetti disoccupati o inoccupati al momento della formazione, le aziende che abbiano optato per il Regime di aiuti 651/2014, possano apportare la quota di cofinanziamento con i costi sostenuti direttamente per il Piano formativo riferibili alle macro-voci 1, 2, 4, oltre ad eventuali ulteriori costi sostenuti nella macro-voce 3 per i partecipanti. Possono altresì contribuire al co-finanziamento privato obbligatorio attraverso l'apporto in denaro.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2017/1084, che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammessi a finanziamento i costi di alloggio del personale docente e dei partecipanti alla formazione ed altri costi direttamente collegati alla formazione: "i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione".

- d) **Spese generali di funzionamento e gestione:** personale amministrativo e di segreteria, direttore del Piano, attrezzature non didattiche, reti telematiche, spese di viaggio e di vitto del personale non docente, spese relative ad immobili per la gestione del Piano, fidejussione, atti notarili e revisore contabile.

I costi ammissibili a finanziamento in relazione al Piano formativo vengono determinati, sia a preventivo che a consuntivo, dall'applicazione delle Unità di Costi Standard (di seguito anche "UCS"), dettagliate nel "Vademecum 2022", secondo il metodo misto, che considera gli elementi di processo e di risultato.

La formula applicata in presentazione del Piano è la seguente:

Valore del finanziamento = € 160,48 * ore previste nel Piano + € 193,45 * numero soggetti in formazione

La formula applicata ai fini della rendicontazione del Piano è la seguente:

Finanziamento totale = € 160,48 * ore realizzate nel Piano + € 193,45 * numero lavoratori formati

I suddetti parametri finanziari sono da considerarsi quali valori massimi, modificabili solo in diminuzione.

A consuntivo, l'importo risultante dall'applicazione delle predette UCS corrisponderà a quello effettivamente rendicontabile dal Soggetto Presentatore, considerato che il finanziamento del Piano non può generare margini di profitto.

Il valore complessivo delle **Macrovoce 1 e 4** del Piano finanziario non può superare il 30%.

I massimali di spesa riconosciuti, le condizioni da rispettare per l'ammissibilità ed il riconoscimento dei costi sostenuti per l'esecuzione del Piano formativo sono disciplinate nel sopra menzionato "Vademecum 2022".

Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito Istituzionale del Fondo e nell'Area Riservata dello stesso.

Le spese del Piano devono essere certificate da un Revisore contabile iscritto all'Albo dei revisori o da una Società di Revisione iscritta nell'apposito Registro.

11. Cofinanziamento privato obbligatorio

For.Te. non finanzia il costo dei lavoratori/lavoratrici in formazione, che potrà tuttavia costituire quota di cofinanziamento da parte delle Aziende Beneficiarie che abbiano optato per il regime di aiuti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Nel caso del presente Avviso, le aziende che abbiano optato per il seguente Regolamento potranno cofinanziare secondo quanto previsto al precedente punto 10 lett. c)

Qualora l'obbligo di cofinanziamento da parte delle Aziende Beneficiarie che optino per tale regime non fosse rispettato, il Fondo si riserva di riparametrare il finanziamento concesso a beneficio della singola azienda, fino alla revoca del finanziamento stesso.

Sono esonerate dall'obbligo del contributo privato obbligatorio le aziende che abbiano optato per il regime "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

12. Regime di aiuti di Stato

I contributi previsti dall'Avviso a valere sulle risorse stanziare per il funzionamento dell'Avviso, sono assoggettati ad uno dei seguenti regolamenti comunitari, sulla base della scelta effettuata dalle Aziende Beneficiarie in sede di presentazione del Piano, secondo quanto previsto dal *regime di aiuti*: "*Fondi interprofessionali per la formazione continua – Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014*" – SA 40411, approvato con D.D. 27/Segr. D.G./2014 del 12.11.2014 e successivo D.D. 96/Segr. D.G./2014 del 17.12.2014 di modifica – Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI) – Numero identificativo del regime di aiuti 83883:

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. Legge n. 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti (tra cui gli aiuti alla formazione) compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del

Trattato, in vigore dal 1° luglio 2014 fino al 31 dicembre 2020. L'applicazione del predetto Regolamento (UE) n. 651/2014 è esclusa per le aziende che non rientrano nel campo di applicazione disciplinato nell'Art. 1 del Regolamento. In particolare sono esclusi i finanziamenti in favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che ha dichiarato un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali; sono altresì escluse le imprese in difficoltà, come definite nel Punto 18 dell'Art. 1 del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

L'opzione per il Regolamento (UE) n. 651/2014 comporta, tra l'altro, il rispetto della disciplina degli aiuti alla formazione prevista nell'Art. 31 del Regolamento. Si applicano *le intensità massime di aiuto stabilite nell'Art. 31 del predetto Regolamento*, aumentate nelle misure previste al Punto 4, lettere a) e b) ed al Punto 5 del medesimo articolo.

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 Dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" fino al 31 Dicembre 2020.

Le Aziende Beneficarie della formazione nei Piani formativi candidati, devono optare espressamente per il Regolamento comunitario da applicare, tenendo presente il relativo termine di vigenza. L'opzione deve essere effettuata dalle Aziende Beneficarie nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta secondo il Modello "Allegato B" e nel formulario di candidatura del Piano.

L'opzione espressa dall'azienda **deve risultare identica in entrambi gli atti** sopra richiamati così come identica dovrà risultare, nel caso del Regolamento (UE) n. 651/2014, la percentuale di Contributo Privato Obbligatorio indicata. In caso contrario il Fondo considererà, ai fini dell'ammissione alla valutazione, quanto dichiarato nell'Allegato B e disporrà, in caso di successiva approvazione del Piano formativo, la relativa modifica nell'applicativo informatico di monitoraggio, fermo restando il necessario rispetto delle condizioni previste dal Regolamento scelto.

Attraverso la compilazione della dichiarazione sostitutiva, contenente l'opzione prescelta in relazione al Regolamento comunitario da applicare, il Soggetto altresì dichiara di aver preso visione del Regolamento e di rispettare le condizioni dallo stesso previste.

In caso di approvazione del Piano formativo, le Aziende Beneficarie non potranno, in nessun caso, richiedere successivamente la modifica dell'opzione espressa in sede di presentazione per uno dei Regolamenti comunitari.

Nel caso in cui l'Azienda Beneficiaria opti per il regime di aiuti "de minimis", la stessa dovrà inoltre attestare, nella predetta dichiarazione, che i contributi pubblici ricevuti negli ultimi tre esercizi finanziari utilizzati a scopo fiscale, compreso quello in corso, consentano l'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Nella stessa dichiarazione l'Azienda Beneficiaria deve, altresì, indicare l'importo di tutti i contributi pubblici ricevuti nei predetti tre esercizi finanziari, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti. Nella determinazione dell'importo occorre tener conto, qualora se ne configuri la presenza, dei contributi pubblici ricevuti da tutte le entità costituenti la "Impresa Unica" così come definita dall'Art. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Ai fini di una corretta compilazione della dichiarazione in autocertificazione si rende dunque indispensabile che le stesse Aziende Beneficarie dichiaranti e i Soggetti Attuatori, effettuino una puntuale ricognizione di tutti i contributi pubblici ricevuti e degli eventuali ordini di recupero pendenti per precedenti aiuti dichiarati illegali, rilevanti nella scelta del Regolamento comunitario in materia di aiuti di Stato applicabile.

Detta verifica dovrà essere integrata in sede di attestazione, resa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, con l'indicazione di tutti gli eventuali contributi pubblici "de minimis" non risultanti ancora dal RNA (tra i quali quelli concessi da For.Te., che non dovessero ancora risultare dal Registro medesimo).

La concessione dei finanziamenti è subordinata alla interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, alle condizioni e con le modalità previste dall'Art. 52 rubricato "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato" della Legge del 24 Dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni attuative, che a far data da Luglio 2017 assumono carattere di obbligatorietà.

In particolare, l'importo del finanziamento delle Aziende Beneficarie che hanno optato per il regime "de minimis" concorre al raggiungimento del massimale previsto dal Regolamento, il cui superamento è oggetto di verifica da parte del Fondo secondo quanto descritto al Punto 14 del presente Avviso. Qualora dalla verifica non emerga il superamento del massimale, l'importo del finanziamento costituirà l'ammontare dell'aiuto "de minimis" concesso e registrato sul RNA in caso di approvazione del Piano. Nel caso si verifichi un superamento del massimale per un **Piano Aziendale** inviato al Fondo attraverso l'applicativo informatico, lo stesso non può essere finanziato.

Si sottolinea che nel caso di Piani presentati da Consorzi, Gruppi di Impresa e dalle imprese costituitesi in ATI/ATS, la verifica e la registrazione dell'aiuto sul RNA sono riferiti alle quote di finanziamento imputabili alle singole Aziende Beneficarie coinvolte nel Piano, così come risultanti dalla ripartizione del finanziamento in fase di presentazione e/o in fase di monitoraggio.

Analoga procedura viene adottata per la verifica e registrazione degli aiuti concessi sul SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e sul SIPA (Sistema Italiano Pesca e Acquacoltura).

Si sottolinea che gli importi registrati in RNA per singola Azienda Beneficiaria non potranno in nessun caso subire una variazione in aumento, indipendentemente dal regime optato;

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito www.fondoforte.it, con particolare riferimento alla sezione "Amministrazione Trasparente>Leggi, Norme, Disposizioni For.Te." e nei "Documenti utili" riportati in calce nella pagina "Avvisi attivi". Nella stessa sezione "Leggi, Norme, Disposizioni For.Te." sono resi disponibili i testi dei Regolamenti comunitari sugli aiuti di Stato.

13. Modalità e procedure per la presentazione dei Piani

Sul sito istituzionale di For.Te., nell'Area Riservata, saranno disponibili il formulario di candidatura per la presentazione dei Piani formativi in formato word, i format degli allegati, nonché le istruzioni per la compilazione dei formulari.

L'applicativo on line per la compilazione della candidatura sarà reso disponibile sul sito www.fondoforte.it mediante accesso protetto dall'Area Riservata. Terminato l'inserimento dei dati e della documentazione prevista, il sistema provvede a generare la **Domanda di finanziamento** (Allegato A).

Tutta la documentazione utile alla presentazione, gestione rendicontazione dei Piani formativi sarà altresì disponibile direttamente in Piattaforma, sezioni Monitoraggio fisico e finanziario, Avviso 1/23. Tutti gli Allegati, ivi inclusa la Domanda di finanziamento generata automaticamente dal Sistema, devono recare la firma del Legale Rappresentante del Soggetto Presentatore, del Soggetto Attuatore e delle Aziende Beneficiarie in caso di Consorzi, Gruppi di impresa, ATI/ATS ed essere redatti su carta intestata o recare un timbro leggibile.

Nell'ipotesi di delega dei poteri di firma è necessario rispettare le indicazioni contenute nella "Guida alla Presentazione dei Piani formativi 2022".

Le dichiarazioni devono essere corredate dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante (Art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000).

La mancanza di uno di questi elementi è considerata una non conformità ed è motivo di esclusione dalla procedura secondo quanto dettagliato al Punto 14.1.

Completato l'inserimento dei dati e caricati i documenti richiesti, una volta effettuato l'invio del Piano al Fondo, il sistema rilascia in automatico al Presentatore la ricevuta di avvenuta presentazione del Piano formativo.

Per l'elenco dei **documenti da produrre e da caricare obbligatoriamente in Piattaforma**, si rimanda alla "Guida alla presentazione dei Piani formativi 2022", parte integrante del presente Avviso.

Si ricorda che nell'ambito della documentazione prevista:

- deve essere scansionato e caricato nel sistema l'**Accordo di condivisione del Piano** secondo le procedure previste dal "Protocollo di condivisione dei Piani formativi" del 22 giugno 2020;
- per i Soggetti Attuatori è necessario caricare in piattaforma l'ultimo rinnovo del certificato di accreditamento o del certificato di qualità. Nel caso di accreditamento, il documento prodotto dovrà chiaramente indicare la data dell'ultimo rinnovo ed attestazione di validità dell'accREDITAMENTO.
- per le ATI/ATS, tra Presentatori:
 - se già costituite: è necessario caricare in piattaforma copia dell'atto costitutivo e copia di un documento o del certificato dal quale si evinca il possesso, da parte del soggetto capofila, dei requisiti indicati ai Punti precedenti;
 - se in via di costituzione: è necessario caricare in piattaforma l'impegno, da parte di ogni soggetto, a formalizzare il raggruppamento prima dell'avvio della formazione con specificazione del soggetto capofila e per tutti i componenti, documentazione relativa al possesso dei requisiti indicati ai precedenti Punti.

14. Procedure di selezione e finanziamento

14.1 Ammissibilità

La struttura del Fondo provvede ad effettuare l'esame istruttorio relativo all'ammissibilità formale delle richieste, verificando la completezza e correttezza della documentazione prodotta.

Sono inammissibili i Piani:

- a) nei quali risulti mancante o non conforme l'**Accordo di condivisione del Piano** o comunque non venga data evidenza del rispetto delle procedure previste dal "Protocollo di condivisione dei Piani formativi" del 22 giugno 2020;
- b) nei quali risulti mancante o non conforme, la Domanda di finanziamento (Allegato A);
- c) nei quali risulti mancante l'Allegato B della o delle Aziende Beneficarie o qualora si rilevi almeno una delle seguenti non conformità: mancata o errata sottoscrizione, mancata selezione del regime di aiuti di Stato e mancata compilazione delle associate informazioni richieste (CPO o contributi concessi); mancata selezione dell'opzione applicabile in relazione all'assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge 68/99; mancata indicazione della delega alla realizzazione del Piano;
- d) nei quali il finanziamento richiesto risulti superiore ai valori previsti al precedente Punto 9.1.

Saranno inoltre escluse dalla procedura, ai sensi di quanto previsto dal precedente Punto 12, le Aziende Beneficiarie che abbiano optato per il regime “de minimis” e che all’esito della verifica sul Registro Nazionale sugli Aiuti di Stato risultino aver superato il massimale di aiuti concedibili.

Nel caso di **Piani Aziendali presentati da Consorzi e Gruppi di impresa**, l’esclusione di un’azienda non comporterà l’esclusione del Piano dalla procedura, fatto salvo il caso in cui:

- l’azienda esclusa non sia il Soggetto Presentatore del Piano secondo quanto già specificato al Punto 12;
- il numero complessivo dei dipendenti delle Aziende Beneficiarie, al netto di quelli delle aziende escluse, risultasse inferiore al 50% del numero complessivo dichiarato nel formulario di candidatura il Piano sarà escluso dalla procedura di valutazione.

Qualora l’esclusione di una o più aziende non determini l’esclusione del Piano dall’Avviso ma la modifica dell’importo richiesto, il finanziamento verrà riparametrato.

Salvo le ipotesi di inammissibilità sopra espressamente previste, per tutti i documenti dettagliati nell’Allegato al presente Avviso, qualora gli stessi risultino incompleti e/o non conformi, il Fondo attiverà la procedura di “**Soccorso Istruttorio**”, assegnando a tal fine un termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi entro i quali il Presentatore dovrà trasmettere i documenti richiesti sanando le non conformità riscontrate. In tal caso, i termini per l’istruttoria sono sospesi dalla data di richiesta alla data di ricevimento delle integrazioni e l’ordine cronologico del Piano decorre a partire dalla data di ricevimento delle integrazioni complete.

In caso di mancato invio della documentazione e/o di documentazione comunque non conforme, il Fondo comunicherà al Presentatore l’esclusione dalla procedura di valutazione.

La fase di ammissibilità viene effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione dei Piani (giorno, ora, minuti, secondi).

Al termine dell’esame di ogni Piano, entro le successive 24 (ventiquattro) ore, qualora lo stesso risulti non ammissibile, il Fondo comunica il motivo dell’esclusione al Soggetto Presentatore, per consentire l’eventuale ricorso entro 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione stessa.

È facoltà del Fondo, ai sensi delle indicazioni di cui al Punto 5.2.3 del Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo approvato dall’ANPAL con Decreto n. 0000364 del 7 agosto 2019, disporre a campione la verifica di veridicità delle dichiarazioni in autocertificazione prodotte.

14.2 Valutazione dei Piani, criteri di valutazione e procedura di approvazione

A seguito dell'esame di ammissibilità effettuato dal Fondo, il Nucleo tecnico incaricato della valutazione qualitativa procede all'esame del Piano, assegnando il punteggio qualitativo nel rispetto dei criteri predeterminati dall'Avviso e dalla procedura operativa di riferimento.

La valutazione viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

Criteri	Punteggio max
Descrizione della figura professionale ricercata: <ul style="list-style-type: none"> - tipo di figura professionale richiesta e principali mansioni - descrizione dei fabbisogni della o delle aziende beneficiarie con riferimento alle figure professionali da inserire; - difficoltà di reperimento della figura professionale (opzionale) Coinvolgimento degli Enti Bilaterali o delle Parti sociali	350
Descrizione delle competenze in uscita dai percorsi formativi per ogni figura professionale prevista	200
Metodologia e strumenti adottati nella definizione, in ingresso, delle skills dei partecipanti alla formazione e dei gap rispetto agli obiettivi	200
Progetto esecutivo (coerenza dei progetti e moduli)	250
Totale punteggio	1000

Sono ritenuti idonei esclusivamente i Piani formativi che raggiungono il punteggio minimo di 750/1000.

Il finanziamento del Piano risultato idoneo alla valutazione viene concesso sulla base dell'effettiva disponibilità delle risorse stanziare per il funzionamento dell'Avviso. Il CdA, nella prima riunione utile, delibera sull'approvazione o sul rigetto del finanziamento.

I Piani formativi finanziati dal Consiglio di Amministrazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Fondo: www.fondoforte.it.

Nelle successive 48 (quarantotto) ore, gli aiuti concessi verranno registrati sul RNA e ricavato il codice identificativo del singolo aiuto concesso (CUP), che dovrà essere riportato unitamente al PF, in ogni atto prodotto al Fondo.

I finanziamenti vengono assegnati fino a concorrenza delle risorse stanziare secondo quanto specificato al precedente Punto 5.

Saranno altresì ammessi a finanziamento, previa specifica nel formulario di candidatura, eventuali voucher richiesti a valere sul "Catalogo delle iniziative formative", pubblicato sul sito istituzionale del Fondo, laddove le esigenze delle aziende trovino rispondenza con i corsi presenti nello stesso. In tal caso, varranno le condizioni ed i massimali di finanziamento previsti dall'Invito 1/22 e dal relativo Avviso.

For.Te. provvede a caricare in Piattaforma le notifiche di avvenuto finanziamento nel sistema, al massimo entro le successive 24 ore dalla data di approvazione del Piano, che dovranno essere sottoscritte dal Legale Rappresentante del Presentatore o, in caso di Piano rivolto a più beneficiarie, dal Legale rappresentante del soggetto capofila e caricate in Piattaforma entro i successivi 7 (sette) giorni lavorativi.

Unitamente alla notifica dovrà essere la Dichiarazione di avvio attività (DAA), generata automaticamente dalla Piattaforma.

In caso di rigetto del Piano presentato, i soggetti interessati possono proporre reclamo innanzi al Consiglio di Amministrazione, con istanza motivata da far pervenire entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione di rigetto.

Sull'istanza il Consiglio d'Amministrazione delibera a suo insindacabile giudizio.

In caso di accoglimento del ricorso, For.Te. procede al finanziamento del Piano ritenuto finanziabile.

In caso di risorse non sufficienti o in assenza di residui, il Consiglio di Amministrazione dispone apposito stanziamento per il finanziamento del Piano.

Il mancato rispetto dei termini previsti per la sottoscrizione e caricamento sull'Applicativo informatico della notifica e della documentazione allegata comporta la decadenza automatica del finanziamento accordato.

15. Modalità di erogazione dei finanziamenti

I finanziamenti approvati vengono erogati in un'unica soluzione, a saldo, alla chiusura delle attività previste dal Piano. L'ammontare del saldo verrà determinato e, quindi, erogato a seguito della verifica della rendicontazione da parte del Fondo.

16. Monitoraggio e rendicontazione dei finanziamenti concessi

Gli obblighi, le regole e gli adempimenti a carico del Soggetto Presentatore, dell'Attuatore e del Direttore del Piano nelle fasi di gestione, monitoraggio e rendicontazione dei Piani, sono specificati nel "Vademecum 2022" e nel testo della notifica, entrambi parte integrante del presente Avviso.

Il Fondo si riserva la facoltà di integrare e specificare, la documentazione e le procedure che dovessero rendersi necessarie, anche durante la fase di realizzazione dei Piani formativi finanziati, mediante apposite comunicazioni e disposizioni nell'Area Riservata del sito istituzionale del Fondo, dedicata all'Avviso.

In ottemperanza a quanto previsto dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ad ogni Piano ammesso a finanziamento sarà assegnato il codice CUP (Codice Unico di Progetto), che deve essere obbligatoriamente indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili del Piano, unitamente al RUP attribuito dal Fondo.

Il Presentatore, l'Attuatore ed il Direttore sono tenuti a realizzare il Piano formativo ammesso a finanziamento nei tempi e secondo quanto previsto nel Piano approvato, fatte salve eventuali proroghe concesse dal Fondo.

Costituiscono oggetto di decadenza d'ufficio del finanziamento approvato, con semplice comunicazione da parte del Fondo:

- a) Il mancato caricamento anche solo di uno dei documenti previsti in fase di avvio del Piano nel sistema informatico entro i termini previsti dall'Avviso di riferimento o comunque assegnati dal Fondo;
- b) Mancato avvio delle attività formative, entro i termini previsti dal presente Avviso;
- c) La mancata o non puntuale implementazione del registro elettronico delle presenze dei partecipanti e, più in generale, delle informazioni richieste dal sistema informatico di monitoraggio fornito dal Fondo, che costituiscono prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate per l'applicazione dei costi unitari standard;
- d) Il mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione della rendicontazione;
- e) Il mancato caricamento della DTA e della documentazione di corredo, entro i termini previsti dall'Avviso di riferimento o comunque assegnati dal Fondo;
- f) Non conformità gravi rilevate in sede di visite ispettive;
- g) Mancato raggiungimento di almeno il 50% delle attività formative previste e di almeno il 50% dei lavoratori formati, rispetto al numero dei soggetti in formazione, dichiarato nel formulario.

In caso di perdita da parte del Soggetto Attuatore, che dovrà essere tempestivamente comunicata al Fondo, del requisito dichiarato nel formulario di candidatura, durante la realizzazione del Piano formativo, potranno essere riconosciuti i soli costi ammissibili sostenuti fino a tale data, salvo eventuali tagli.

Le visite ispettive in itinere ed ex post, saranno disposte dal Fondo sul 100% dei Piani finanziati.

I Soggetti Presentatori, i soggetti Attuatori ed il Direttore del Piano dovranno fornire piena collaborazione e rendere disponibili le informazioni, i documenti e i materiali relativi alle attività del Piano.

Il preventivo finanziario, sia in fase di presentazione che di rendicontazione del Piano, sarà costituito da 4 Macro voci:

1. Azioni propedeutiche e trasversali;
2. Attività formativa;
3. Spese relative ai partecipanti;

4. Spese generali di funzionamento e gestione.

Il dettaglio dei costi ammissibili e relative attività è specificato al precedente Punto 10.

Il finanziamento del Piano è subordinato all'assunzione di almeno l'80% dei partecipanti effettivi e formati, di cui almeno il 40% con contratto a tempo indeterminato.

Ai fini di cui sopra, rientrano nella percentuale del 40% anche i lavoratori stagionali previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, con contratti della durata di almeno 3 (tre) mesi per i quali è conferita al lavoratore la facoltà di richiedere la precedenza nella riassunzione.

Per quanto riguarda la formazione degli apprendisti, relativamente alla formazione di base e trasversale di cui all'art.44 comma 3 del D.Lgs. n.81/2015, il finanziamento può essere consentito a condizione che non siano disponibili risorse pubbliche stanziata dalle singole Regioni per la medesima finalità.

In sede di rendicontazione del finanziamento concesso, la certificazione dell'avvenuta assunzione dovrà essere effettuata tramite produzione di copia del Mod. UNILAV per singolo lavoratore.

Nel caso in cui il soggetto partecipante alla formazione non accetti la proposta di assunzione, in sede di rendicontazione dovrà essere prodotta idonea documentazione comprovante l'avvenuta proposta di assunzione e la mancata accettazione. Ciò ai fini dell'ammissibilità dei costi e del calcolo della percentuale di assunti sui partecipanti alla formazione.

Fatto salvo quanto precisato sopra, sulla base della formula delle Unità di Costo Standard, il Fondo potrà riconoscere l'intero finanziamento richiesto, laddove sia stato raggiunto il 90% delle ore di formazione su quelle previste e il 90% dei soggetti formati, rispetto al numero dei partecipanti previsto nel formulario. Ciò ad eccezione delle decurtazioni operate dagli Uffici all'esito dei controlli effettuati, anche in riferimento alla percentuale, richiamata nel presente punto, di partecipanti alla formazione, assunti dall'azienda.

Ogni partecipante risulterà formato, laddove abbia frequentato con successo, rispetto all'acquisizione delle conoscenze/competenze previste, almeno il 70% delle ore.

Nel caso di voucher formativi, concessi sulla base del citato Catalogo delle iniziative formative di For.Te., la rendicontazione sarà effettuata nelle modalità e secondo i criteri definiti nell'Invito 1/22 e nell'Avviso 1/22.

Ulteriori dettagli sulle modalità di gestione e di rendicontazione saranno pubblicati unitamente alla messa a disposizione del formulario di candidatura, nell'Area riservata del sito istituzionale del Fondo www.fondoforte.it

17. Misure di trasparenza

A seguito delle modifiche introdotte alle misure di trasparenza delle erogazioni pubbliche dall'Art. 35 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, e della nota ANPAL del 25 Luglio 2019, il Fondo provvederà, nel rispetto della Disposizione adottata (Prot. D19/6404), a dare opportuna comunicazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità ai Presentatori in fase di concessione del Finanziamento.

Sul rispetto di tali obblighi, il Fondo provvederà ad esercitare i controlli secondo le modalità previste dalla Disposizione sopra richiamata.

Tali controlli includono l'effettuazione di verifiche a campione circa la veridicità delle dichiarazioni rese, mediante apposita procedura ed in occasione delle verifiche ispettive ex post.

Maggiori informazioni sulla normativa di riferimento, sui connessi adempimenti e sul relativo regime sanzionatorio sono contenute nel testo della suddetta Disposizione "Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, ex Art. 35 L. 58/2019" pubblicata il 1° agosto 2019 sul sito istituzionale del Fondo nella sezione "Amministrazione Trasparente".

18. Altre informazioni

Il presente Avviso è disponibile sul sito istituzionale del Fondo www.fondoforte.it, nella sezione Avvisi > Avvisi attivi.

Per la richiesta di informazioni, gli utenti possono rivolgersi agli Uffici del Fondo, all'indirizzo e-mail: avviso2023@fondoforte.it, specificando nell'oggetto il numero dell'Avviso per il quale si richiede l'assistenza.

Ai sensi della disciplina sulla privacy, in relazione alle informazioni acquisite in fase di presentazione dei Piani formativi, nonché in fase di gestione e rendicontazione, è previsto il trattamento dei dati personali rientranti nelle previsioni legislative di cui all'Art. 6 del Regolamento (UE) n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (il "Regolamento").

Indicazioni sulla tipologia e natura dei dati trattati sono contenute nella "Privacy Policy" resa disponibile sul sito istituzionale al link <https://www.fondoforte.it/privacy-policy-2/> e nelle specifiche informative privacy che saranno rilasciate dal Fondo, redatte nel rispetto delle indicazioni di cui all'Art. 13 del Regolamento.

Si specifica che il conferimento dei dati è indispensabile per la raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accedere ai finanziamenti erogati da For.Te.

Titolare del trattamento è il Fondo For.Te., con sede in Via Nazionale, 89/a - 00184 Roma - C.F.: 97275180582, e.mail: privacy@fondoforte.it.

Il **Responsabile della Protezione dei Dati, (RPD o DPO – Data Protection Officer)**, ai sensi dell'Art. 37 del Regolamento, è contattabile all'indirizzo e-mail: rpdprivacy@fondoforte.it.

Si precisa che il periodo previsto di conservazione dei dati è di 10 (dieci) anni dalla approvazione dei Piani.

Le principali finalità del trattamento dei dati trovano legittimazione giuridica nella disciplina legislativa e regolamentare sui Fondi e sono relative a:

- raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi inviati a For.Te. dalle imprese;
- gestione dei Piani formativi;
- formazione dell'indirizzario per l'invio delle comunicazioni ai soggetti promotori e alle imprese partecipanti, e di altro materiale su iniziative specifiche;
- informazione in merito alle attività del Fondo;
- elaborazioni a fini statistici.

È nella facoltà del Fondo di promuovere azioni di customer satisfaction, rivolte alle Aziende Beneficiarie e ai destinatari della formazione e finalizzate a rilevare durante lo svolgimento delle azioni formative e alla conclusione dei Piani formativi, il grado di efficacia e di rispondenza alle attese dei partecipanti.

Roma, 15 gennaio 2025